



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI TARANTO
 PRIMA SEZIONE PENALE
 IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice Dr.ssa Flavia Lombardo Pijola, all'udienza del 28.02.2024, con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa Maria Paciariello (V.P.O.) e con l'assistenza del Funzionario UPP Dr. Francesco Rainò, ha pronunciato e pubblicato la seguente

S E N T E N Z A

Nel processo penale di I grado a carico di:

DE GENNARO ANTONIO, nato a Taranto il 10.09.1961 e residente in Roma in via Francesco Coletti nr. 13, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore di fiducia Avv. GIUSEPPE CAMPANELLI, del Foro di Roma (giusta elezione del 2.05.2022), *libero, assente*;

difeso, di fiducia, dall'Avv. GIUSEPPE CAMPANELLI, del Foro di Roma, *assente*, e dall'Avv. FRANCESCO FICO, del Foro di Taranto, *presente, anche in sostituzione del primo, giusta delega orale*;

IMPUTATO

dei delitti previsti e puniti dagli artt. 81 cpv., 612 bis, 1° Co., 595, 3° co. c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con condotte insistenti e reiterate, molestava BRESCIA Sabrina, si da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia, pedinandola, fotografandola, nonché offendendo la sua reputazione mediante la pubblicazione di molteplici articoli persecutori - dai contenuti ingiuriosi e altamente lesivi dell'immagine professionale - sulla pagina personale del social network "FACEBOOK" e sulla rubrica "tutto quello che vorreste sapere - Dicono che" della pagina internet www.ilcorriereedelgiorno.it pubblicata sul social network "FACEBOOK" e "TWITTER" quindi, attraverso il sistema "internet". In Taranto dal marzo 2015 sino all'8 settembre 2017.

PARTE CIVILE: BRESCIA SABRINA, nata a Taranto il 21.02.1968 ed ivi residente in Corso Umberto n. 81, *assente*; rappresentata dall'Avv. EGIDIO

N. 697/2024
 REG. SENT.

N. 8273/2022
 R.G. Dib.

N. 6540/2017
 R.G.N.R.

N.
 Repertorio

N.
 Mod. 2/A/SG

=====
 Depositata in
 Cancelleria

25 MAR. 2024
 il

Il CANCELLIERE
 di Funzionario giudiziario
 dott.ssa Emma D. Luzzi

Visto: *ewo*
 Il Procuratore
 Generale

25 MAR. 2024

=====
 Data irrevocabilità

=====
 Comunicaz.ex art. 15
 Reg. es. C.p.p.

=====
 Comunicaz. ex art.
 27 Reg. es. c.p.p.

=====
 Comunicaz. Ex art.
 28 Reg. es. C.p.p.

=====
 Compilata scheda il

N.
 Mod.3/A/SG

ALBANESE, del Foro di Taranto, *assente*, sostituito, giusta delega orale, dall'avv. Valeria FASANO, del Foro di Taranto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato emesso il 22.10.2022 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna n. 1341/2018, il Giudice per le indagini preliminari in sede ha disposto la comparizione di DE GENNARO Antonio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati ascrittigli in epigrafe.

All'udienza celebrata in data 1.02.2023, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio processuale e disposto procedersi in assenza dell'imputato *ex art. 420 bis c.p.p.*, la trattazione è stata differita, con salvezza dei diritti di prima udienza, su istanza della difesa dell'imputato, con sospensione dei termini prescrizionali come per legge.

L'udienza calendarizzata per il 14.06.2023 è stata differita, con sospensione dei termini prescrizionali, in ragione del comprovato legittimo impedimento a comparire dell'imputato.

All'udienza del 20.12.2023, dato atto dell'intervenuta costituzione di parte civile da parte della persona offesa BRESCIA Sabrina, la difesa dell'imputato, riportandosi alla memoria scritta ed ai relativi allegati che contestualmente depositava, ha eccepito la nullità del decreto penale di condanna opposto e, in via subordinata, l'incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria procedente; la parte civile ha chiesto ed ottenuto un differimento dell'udienza al fine di controdedurre sul punto.

All'udienza del 28.02.2024, incaricate le controdeduzioni della parte civile in ordine alle eccezioni preliminari proposte dalla difesa dell'imputato, il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, rilevata la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma e ritenuta assorbita ogni altra eccezione, ha pronunciato sentenza dando lettura dell'infrascritto dispositivo e riservandone il deposito dei motivi nel termine di giorni trenta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che debba dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, per essere territorialmente competente il Tribunale di Roma.

I reati oggetto dell'odierna vicenda processuale, contestati in continuazione all'odierno imputato, sono quelli di atti persecutori e di diffamazione a mezzo stampa, per avere il DE GENNARO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con condotte insistenti e reiterate, molestato BRESCIA Sabrina, *si da cagionarle un*

perdurante e grave stato di ansia, pedinandola, fotografandola, nonché offendendo la sua reputazione mediante la pubblicazione di molteplici articoli persecutori dai contenuti ingiuriosi e altamente lesivi dell'immagine professionale sulla pagina persona del social network "FACEBOOK" e sulla rubrica "tutto quello che vorreste sapere - Dicono che" della pagina internet www.ilcorriereedelgiorno.it pubblicata sul social network "FACEBOOK" e "TWITTER" quindi, attraverso il sistema "internet".

Orbene, i difensori dell'imputato hanno tempestivamente sollevato l'eccezione, in ogni caso deducibile d'ufficio da questo Tribunale, di incompetenza territoriale della presente Autorità giudiziaria innanzi alla quale pende la fase dibattimentale, producendovi a supporto copiosi precedenti della Procura Generale della Corte di Cassazione in tema di risoluzione di conflitti negativi di competenza.

La pacifica connessione tra i reati odiernamente contestati, descritti quale espressione di unicità ideativa e volitiva, determina evidentemente che la competenza territoriale debba individuarsi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 lett. b) e 16 c.p.p., sulla base del luogo di consumazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., giacché reato più grave.

Ciò premesso, deve osservarsi come, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il delitto di atti persecutori configuri un reato di natura non già permanente - circostanza che imporrebbe, ai fini del radicamento della competenza, l'applicazione della regola di cui all'art. 8, co. 3 c.p.p. - bensì un reato abituale di danno.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la fattispecie abituale *de qua* si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato stesso.

Ciascuno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice è, infatti, il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere ad essi un'autonomia ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nella disposizione di riferimento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16977 del 12/02/2020; Sez. 5, n. 6742 del 13/12/2018 dep. 12/02/2019, D., Rv. 275490; Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081).

In altre parole, al fine di accertare il giudice territorialmente competente alla trattazione della presente vicenda processuale, occorre individuare il luogo di

commissione dell'ultimo atto della sequenza criminosa che ha determinato il disagio psico-esistenziale della persona offesa.

Ciò premesso, non può che osservarsi come le condotte persecutorie contestate all'imputato nel periodo ricompreso dal marzo 2015 all'8 settembre 2017, per come descritte nel capo di imputazione e temporalmente rassegnate in denuncia, siano consistite in una sequenza di condotte diffamatorie commesse a mezzo internet, le quali, pacificamente, possono costituire una delle molestie costitutive del reato di cui all'art. 612-bis c.p. e, al contempo, in ragione del diverso oggetto giuridico, concorrervi (Sez. 5, Sentenza n. 51718 del 05/11/2014 Ud. (dep. 11/12/2014.) Rv. 262635 - 01)

Nella specie, dalla lettura della denuncia-querela scritta, ratificata dalla persona offesa in data 8.09.2017, lettura necessitata dall'esigenza di questo Tribunale di pronunciarsi in ordine all'eccezione preliminare sollevata, emerge che l'ultimo segmento della condotta contestata all'imputato è consistito nella pubblicazione da parte dello stesso di un articolo sulla testata online "Dicono che", avvenuta il 14.08.2017.

La competenza territoriale va, dunque, radicata nel luogo ove è avvenuta siffatta pubblicazione o, comunque, nel luogo in cui, per effetto della condotta persecutoria complessivamente assunta, si sia determinato l'evento del reato, ossia il disagio psico-esistenziale nella vittima.

Ebbene, trattandosi di diffamazione commessa a mezzo internet attraverso una testata giornalistica on line, il luogo di pubblicazione dell'articolo di specie (così come di tutti gli articoli rassegnati in denuncia) è rappresentato, evidentemente, dal luogo fisico di accesso alla rete ai fini dell'immissione dei dati sul server.

Siffatto luogo fisico è, a ben vedere, non determinabile con assoluta certezza, essendo solo presumibile, e giammai verificabile, che questo coincida col luogo in cui è sita la sede legale della società a cui risulta riconducibile la testata giornalista (nella specie, Roma).

Del pari, proprio in ragione delle caratteristiche del reato di diffamazione a mezzo stampa online, non sarebbe dato ravvisarsi con certezza neppure il luogo fisico ove possa dirsi essersi conclamato lo stato di prostrazione della persona offesa per effetto della condotta persecutoria.

Ed invero, vertendo in ipotesi di atti persecutori consistiti nella pubblicazione di innumerevoli articoli diffamatori su testate online, non può determinarsi con esattezza il luogo in cui la persona offesa abbia effettivamente fatto accesso a tali testate e,

percepzione il contenuto diffamatorio in suo danno, abbia accusato quel disagio esisteriale che determina l'evento del reato (si veda, sul punto, Cass. Sez. 5 n. 31677 del 19.05.2015; Cass. Sez. 1 n. 16307 del 15.03.2011).

Alla luce di quanto premesso, appaiono dunque inutilizzabili criteri oggettivi univoci che consentano di stabilire con certezza l'Autorità territorialmente competente alla trattazione, dovendo inevitabilmente soccorrere il criterio suppletivo di cui all'art. 9, co. 2 c.p.p., ossia il luogo di residenza dell'imputato.

Ne consegue l'incompetenza dell'odierno giudicante a valutare la presente vicenda processuale per essere competente il Tribunale di Roma, attuale luogo di residenza del De Gennaro.

Il concomitante carico di lavoro suggerisce la fruizione di un termine superiore a quello ordinario per il deposito dei motivi della decisione.

P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. 21, co. 2 e 23 c.p.p., dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale monocratico di Taranto per essere territorialmente competente il Tribunale monocratico di Roma.

Ordina trasmettersi gli atti alla procura presso il Tribunale di Roma per quanto di competenza.

Letto ed applicato l'art. 544, co. 3 c.p.p., indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Taranto, 28 febbraio 2024

Il Giudice

Dr.ssa Flavia Lombardo Pijola

